



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 13 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dip.: Scognamiglio Daniela nata a Napoli il 10/08/1964 matr. 17437 c.f. **SCGDNL64M50F839Y**

Oggetto della spesa: differenze retributive, interessi legali, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n.550238 del 09/08/2016 l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n .9338/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 19/11/2015

Il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento dell'*istanza* proposta dall'ex dipendente Scognamiglio Daniela contro l'Ente regionale, volta al pagamento della somma di €. 157.157,74 a titolo di risarcimento danni oltre accessori per non essere stata correttamente inquadrata dall'Ente, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della predetta ricorrente della somma di €. 4.906,30 all'attualità oltre interessi legali dalla sentenza e fino al soddisfo;

Il Giudice del Lavoro ha, altresì, compensato nella misura di un mezzo le spese di lite e condannato la Regione Campania, al pagamento della rimanente parte, liquidata in complessivi €.1.700,00 oltre IVA e CPA, come per legge ed €.203,25 di contributo unificato.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n 555427 del 12/08/2016 ,ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di accessori. La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n.563148 del 24/08/2016 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori dovuti al ricorrente sig.ra Scognamiglio Daniela come statuito dalla sentenza in argomento.

Inoltre, Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VC2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio



inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 555427 del 12/08/2016, ha chiesto alla U.O.D. 03 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D, con nota prot n. 719478 del 04/11/2016 ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- sentenza n. 9338/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 19/11/2015

TOTALE DEBITO € **7.275,69**

Sig.ra **Scognamiglio Daniela** matr. 17437

- | | |
|---|-------------------|
| • Risarcim. Danno per perdita di chance | € 4.906,30 |
| • Interessi legali dal 19/11/2015 al 27/02/2017 | € <u>9,18</u> |
| Totale | € 4.915,48 |

Competenze per spese di giudizio Sig.ra **Scognamiglio Daniela** € **2.360,21**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- Nota prot. n. 550238 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale
- Sentenza n. 9338/2015 del Tribunale di Napoli pronunciata il 19/11/2015
- Prospetto di calcolo competenze legali
- Nota prot. n. 719478 della U.O.D. 03

Napoli, 04/11/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del Lavoro in collaborazione con l'Avvocatura regionale - Esecuzione giudicati - Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81

NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0550238 09/08/2016 12,38

Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4.



10 AGO. 2016

CC- 8304/13, 761/13, 2148/14, 5272/14, 4931/14 – Avv. Di Lascio
Trasmissione sentenze.
Tribunale di Napoli Sezione Lavoro

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmettono, per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza, copia della sentenza sottolencate:

Attore	CC. n.	Sentenza	Autor.Giudiz.
De Lima Souza Maria	8304/13	8423/15	Trib.Napoli Lav.
Caruso Pasquale	761/13	8586/15	Trib.Napoli Lav.
Prisco Procolo +altri	2148/14	1176/16	Trib.Napoli Lav.
Pagnozzi Lucia	5272/14	4090/16	Trib.Napoli Lav.
Scognamiglio Daniela	4931/14	9338/15	Trib.Napoli Lav.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, alla udienza del 19.11.2015 ha pronunciato, mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia iscritta al R.G. n. 20135/2014 avente ad oggetto: risarcimento danni;

TRA

SCOGNAMIGLIO DANIELA, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv. Innocenzo e Massimo Militeri, presso il cui studio legale sito in Napoli alla via Carducci n. 42 elettivamente domicilia;

RICORRENTE

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Alba di Lascio, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia n. 81;

RESISTENTE

PER PARTE RICORRENTE: condannare la Regione Campania al risarcimento del danno patrimoniale, per perdita di chance e non patrimoniale subito, pari a complessivi € 157.157,74, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; con vittoria delle spese di lite.

PER PARTE RESISTENTE: rigettare la domanda , con vittoria delle spese di lite

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in cancelleria in data 27.7.2014, Scognamiglio Daniela esponeva di lavorare alle dipendenze della Regione Campania sin dal 1° marzo 1992, presso la Giunta regionale, area 19 settore C3.

Aggiungeva che la Regione Campania, con deliberazione n. 7783 del 29 ottobre 1998 aveva indetto una selezione interna, per titoli ed esami, per la copertura di 40 posti di settima qualifica funzionale, profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo; e che con le successive deliberazioni nn. 4188/2001 e 6132/2002 aveva disposto lo scorrimento della graduatoria fino alla copertura di ulteriori 160 posti. Selezione cui la stessa aveva partecipato.

Lamentava che la datrice di lavoro non le aveva illegittimamente attribuito il giusto punteggio per "titoli di servizio" e "titoli vari", tanto che era stata costretta a presentare ricorso innanzi al Tar Campania, impugnando la graduatoria di merito; giudizio definito con la sentenza n. 7780/2006, con la quale, in accoglimento del ricorso, era stata annullata la graduatoria, con il proprio riconoscimento alla valutazione dei titoli pretermessi ed al conseguimento del punteggio corrispondente.

Chiariva che, a seguito di questa decisione, la Regione Campania la aveva ricollocata in posizione utile in graduatoria (al 146° posto) e con decreto dirigenziale n. 267/2007 aveva disposto la costituzione del nuovo rapporto di lavoro con la stipula del contratto individuale sottoscritto il 21 giugno 2007, con inquadramento in categoria D1 e decorrenza a fini giuridici dal 4 giugno 2007 ed economici dal 21 giugno 2007.

Lamentava, tuttavia, che la datrice di lavoro avrebbe dovuto riconoscerle decorrenza giuridica ed economica antecedente; ragion per cui presentava ricorso per il giudizio di ottemperanza, che si concludeva con la sentenza n. 9469/2007, con il quale veniva affermato il proprio diritto alla decorrenza giuridica fin dal 18 dicembre 2002, data in cui erano stati assunti gli altri vincitori della selezione interna. E che, conseguentemente, a seguito di decreto n. 467/2007 veniva sottoscritto un nuovo contratto individuale di lavoro con modifica della decorrenza giuridica dal 18 dicembre 2002, ma con l'erroneo mantenimento della decorrenza economica dal 21 giugno 2007.

Precisava di aver presentato domanda per la progressione relativa al passaggio dalla posizione D1, in godimento, a quella D2; progressione dalla quale era stata illegittimamente esclusa in ragione del mancato possesso dell'azienda di servizio di un anno nella Cat D1.

Aggiungeva che con ricorso amministrativo del 5 marzo 2008 impugnava la graduatoria provvisoria e che con successiva istanza amministrativa chiedeva la

retrodatazione del proprio inquadramento a fini economici sin dall'agosto 2006 ed il riconoscimento della anzianità necessaria per accedere ai gradi successivi della propria categoria; ed ulteriore istanza per riconoscimento della progressione economica orizzontale con decorrenza ottobre 2007.

Deduceva che tali istanze erano state parzialmente accolte con il decreto n. 56/2013, in cui la datrice di lavoro ammetteva che la ricorrente era in possesso di tutti i requisiti richiesti salvo che dell'anzianità di servizio nella posizione economica D1 (anzianità che, tuttavia, la stessa avrebbe avuto qualora si fosse proceduto alla corretta applicazione dell'inquadramento disposto con sentenza del TAR) per cui disponeva il riconoscimento in proprio favore della progressione economica orizzontale dalla posizione economica D1 a quella D2, con decorrenza dal primo novembre 2007.

Denunciava, pertanto, che in ragione del comportamento colposo della datrice di lavoro nel riconoscere aveva subito un pregiudizio alla propria carriera professionale ed un ritardo notevole nell'attribuzione della qualifica e delle progressioni economiche, in particolar modo insistendo che avrebbe dovuto beneficiare dell'inquadramento anche a fini economici fin dall'anno 2002; nonché nella ulteriore progressione economica orizzontale nella categoria D2 dall'ottobre 2004 e nella categoria D3 a partire dal primo novembre 2007.

Sosteneva, pertanto, di aver subito un danno patrimoniale pari alle differenze retributive che avrebbe percepito se fosse stata correttamente inquadrata; e nel periodo dal 18 dicembre 2001 al 31 ottobre 2004 con riferimento al livello D1; dal primo novembre 2004 al 31 ottobre 2007 in relazione a livello D2 e dal primo novembre 2007 al 26 febbraio 2013 in relazione al livello D3.

Adduceva di aver subito un danno ulteriore da perdita di chance costituito dalla Mancata assegnazione della posizione organizzativa negli anni 2003/ 2011, posizione che era stata invece attribuito a quasi tutti gli appartenenti alla categoria D; danno che quantifica va in euro 84.225,48 come da conteggi allegati.

Infine, aggiungeva di aver subito un danno non patrimoniale costituito dalla lesione della propria professionalità e dal il peggioramento delle proprie relazioni familiari e sociali; danno che quantificava in € 50.000,00 in via equitativa.

Tanto premesso, Scognamiglio Daniela adiva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, la Regione Campania per sentirla condannare al pagamento della somma di € 157.157,74, oltre accessori, a tritolo di risarcimento danni oltre accessori e con vittoria delle spese di lite.

Regolarmente instaurato il contraddittorio, la Regione Campania si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del G.O. adito; nel merito, sosteneva la inammissibilità e la infondatezza della domanda in fatto ed in

diritto, chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite.

All'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza letta in udienza al termine della camera di consiglio.

2. Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del G.O. adito.

Ciò in quanto nella fattispecie è in contestazione il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni che la stessa paventa come conseguenza degli atti di gestione del proprio lavorativo posti in essere dalla Regione Campania; in particolar modo, a causa del ritardo e della erronea esecuzione data alla sentenza emessa dal Giudice amministrativo.

Trattandosi di un comportamento posto in essere dalla datrice di lavoro in un momento del tutto successivo al 30.6.1998 è agevole concludere affermando la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria adita.

3. La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.

Ritiene questo giudicante che non possa trovare accoglimento il primo capo di domanda finalizzato alla condanna della Regione Campania al risarcimento del danno, costituito dalle differenze retributive (€ 22.932,26) che la dott.ssa Scognamiglio avrebbe maturato qualora la stessa avesse regolarmente superato la procedura concorsuale interna indetta con la deliberazione n. 7783/1998, con l'attribuzione del punteggio assegnato soltanto a seguito della sentenza TAR Campania n. 7780/2006.

Ciò in quanto, come è stato proprio riconosciuto dallo stesso giudice amministrativo adito in sede di giudizio di ottemperanza, *"a fini economici invece è corretta la decorrenza fissata del decreto dirigenziale 267/2007. La giurisprudenza infatti ha unanimemente affermato che la restitutio in integrum a fini economici è configurabile nei soli casi in cui la prestazione lavorativa è stata impedita per l'adozione di un provvedimento illegittimo interruttivo del rapporto, mentre la pronuncia di annullamento disdetta graduatorie di un concorso giudicato illegittimo dà diritto in applicazione del principio generale della sinallagmaticità alla sola retrodatazione della nomina a fini giuridici ma non economici (cfr. Tar Lazio Roma, Sezione III, 5 marzo 2007 n 2046). Nel caso di specie dunque correttamente la Regione ha disposto la decorrenza economica dell'assunzione del profilo di istruttore direttivo amministrativo dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro"*.

Ciò detto, non è ammissibile in quanto già avanzata innanzi al Giudice amministrativo o, comunque, meritevole di accoglimento, la domanda con la quale la



ricorrente chiede nuovamente il riconoscimento della decorrenza economica fin dal dicembre 2002; momento in cui gli altri vincitori della selezione interna hanno sottoscritto il contratto individuale di lavoro.

In tale decisione, infatti, è stata fatta corretta applicazione del principio generale della natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, in virtù del quale il diritto del dipendente al riconoscimento del trattamento economico è strettamente connesso alla effettiva prestazione dell'attività lavorativa in favore dell'amministrazione; corresponsione della retribuzione che, pertanto, per il suo carattere di controprestazione del servizio reso, si giustifica soltanto a partire dalla data di effettivo espletamento della relativa prestazione.

A nulla rilevando che la domanda di condanna della Regione Campania al pagamento della somma corrispondente alle differenze retributive che sarebbero maturate (nei periodi dal 18 dicembre 2001 al 31 ottobre 2004 con riferimento al livello D1; dal primo novembre 2004 al 31 ottobre 2007 in relazione a livello D2 e dal primo novembre 2007 al 26 febbraio 2013 in relazione al livello D3) sia stata in questa sede riproposta a titolo risarcitorio.

Il che assorbe ogni altra considerazione in ordine alla dedotta inammissibilità della domanda, sollevata dalla parte resistente in ragione del fatto che: da un lato, la dott.ssa Scognamiglio non ha impugnato il decreto dirigenziale n. 56/2013; dall'altro, nell'istanza amministrativa del 26.9.2012 la dipendente si limitava a richiedere il riconoscimento della posizione economica D1 con decorrenza dall'ottobre 2007.

4. La ricorrente, oltre a lamentare di aver subito un danno da perdita di *chance* causato dal tardivo riconoscimento della progressione di carriera solo a seguito del contenzioso amministrativo, deduceva che da tale condotta illegittima della P.A. la stessa non ha potuto vedersi attribuita la posizione organizzativa sin dall'anno 2003, a differenza di quasi tutti gli altri colleghi appartenenti alla categoria D; assegnazione che è stata, invece, effettuata in suo favore soltanto nel luglio 2011.

Ragion per cui richiedeva, anche, il risarcimento del danno quantificato nella c.t.p. (cfr. all. n. 18 di parte ricorrente) in € 84.225,48, importo corrispondente alla mancata percezione della quota annua aggiuntiva di € 9.812,68, moltiplicata per il periodo dal decorrente dal gennaio 2003 al giugno 2011.

Sul punto, la Regione Campania insisteva nel fatto che l'attribuzione della posizione organizzativa non costituisce un automatismo contrattuale che opera per tutti i dipendenti inquadrati nella categoria D. Tenta che, evidenziava, nel corso dell'anno 2003 (cui la ricorrente fa riferimento), sono stati attribuiti solo n. 1601 incarichi di posizione organizzativa a fronte del numero totale di 3.349 dipendenti inquadrati nella categoria D.

Ragion per cui, a dire dell'ente, l'attribuzione alla ricorrente dell'invocata posizione organizzativa per l'anno 2003 sarebbe stata altamente improbabile; in quanto la dott.ssa Scognamiglio (anche qualora fosse stata inquadrata nella categoria D, posizione economica DI sin dal dicembre 2002) nel partecipare alle procedure valutative ai fini del conferimento delle posizioni organizzative si sarebbe trovata in una posizione di inferiorità rispetto al personale con maggiore anzianità ed esperienza professionale nella stessa categoria.

Ciò in applicazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 4, del contratto integrativo decentrato del 9.10.2001 e dell'art. 9, comma 2, del c.c.n.l. del 31.3.1999 che – al fine di individuare il personale cui conferire le posizioni organizzative - fanno proprio riferimento all'esperienza maturata nell'ambito del servizio, intendendo *“per attitudini professionali e capacità professionali le abilità e le capacità lavorative verificate nell'attività lavorativa quotidiana”*; e *“per esperienza acquisita gli anni di servizio di attività svolte nel percorso lavorativo nei ruoli regionali”*.

In altri termini, a dire della Regione Campania, ben difficilmente sarebbe stata attribuita alla dott.ssa Scognamiglio la posizione organizzativa se raffrontata con la platea dei soggetti controinteressati; per cui concludeva nel senso che si sarebbe in presenza di una mera aspettativa piuttosto, che non di una *chance* concreta, la cui lesione non sarebbe suscettibile di alcun risarcimento.

Tale prospettazione difensiva, seppur bene argomentata, è in solo parte condivisibile.

Come è noto, per la giurisprudenza di legittimità oramai consolidata, *“al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di “chance” la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto”* (cfr. Cass. 25/08/2014, n. 18207).

Ancora, *“Il danno patrimoniale da perdita di “chance” è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione “ex ante” da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale; l'accertamento e la liquidazione di tale perdita, necessariamente equitativa...”* (cfr. Cass. 12/02/2015 n. 2737).

In particolare, proprio in caso di risarcimento del danno per perdita di *chance* di promozione, è stato chiarito che *“incombe sul singolo dipendente l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il*

danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenere la qualifica superiore". (Cass. SS.UU. 23/09/2013 n. 21678)

Applicando tali principi alla fattispecie, ritiene questo giudice che la dott.ssa Scognamiglio, a causa del mancato tempestivo riconoscimento della categoria D sin dall'anno 2002, abbia effettivamente perduto la *chance* di vedersi attribuita la posizione organizzativa nell'anno 2003.

Tuttavia, nell'esercizio del prudente apprezzamento, questo giudice al fine di valutarne la misura, deve tenere conto, da un lato, che in tale anno sono stati attribuiti incarichi di posizione organizzativa al solo 47,8% dei dipendenti (ossia n. 1.601 incarichi su n. 3.349 dipendenti di categoria D); e, dall'altro, che nella valutazione comparativa la ricorrente avrebbe potuto vantare una limitatissima anzianità di servizio nella categoria (analogamente, del resto, agli altri 200 colleghi che hanno superato la selezione interna per il riconoscimento del profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo).

Ragion per cui tale *chance*, rapportandola al tasso di probabilità che la dott.ssa Scognamiglio aveva di risultare assegnataria dell'incarico di posizione organizzativa, va quantificata equitativamente in misura pari al 10%.

Conseguentemente, la stessa ha subito un danno pari al 10% della maggiorazione della retribuzione annua (€ 9.812,68) che avrebbe potuto percepire, moltiplicata per il numero massimo di anni (5) previsto dalla disciplina contrattuale.

Danno che va quantificato, all'attualità in complessivi € 4.906,30, così determinato: € 981,26 moltiplicato per 5.

5. Non merita, invece, accoglimento la domanda di risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle spese legali che la parte ricorrente ha dovuto sostenere per difendersi nei giudizi amministrativi.

Ciò in quanto il governo delle spese processuali è già stato disciplinato in sentenza dal giudice amministrativo.

6. E', parimenti, infondata la domanda finalizzata al risarcimento del danno biologico che la parte avrebbe subito proprio a causa del complessivo ritardo (di 13 anni) con il quale la Regione Campania le ha riconosciuto la qualifica D.

Danno che la parte riconduce al peggioramento della propria vita professionale e di relazione, ma che è stata formulata in modo estremamente generico, senza nemmeno allegare alcuna documentazione medico-legale.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, in parziale accoglimento del ricorso, la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., va condannata al pagamento in

favore di Scognamiglio Daniela, della somma di € 4.906,30 all'attualità; oltre interessi legali dalla presente sentenza e fino al soddisfo.

7. L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione nella misura di un mezzo delle spese di lite; la rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- in parziale accoglimento del ricorso, condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di Scognamiglio Daniela della somma di € 4.906,30 all'attualità; oltre interessi legali dalla presente sentenza e fino al soddisfo.
- compensa nella misura di un mezzo le spese di lite e condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della rimanente parte, liquidata in complessivi € 1.700,00, oltre Iva e Cpa come per legge, ed € 203,25 di contributo unificato.

Così deciso in Napoli, lì 19.11.2015.

Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis

Sentenza del Tribunale di Napoli -Sez. Lav.-
Numero 9338/2015
Dip.Scognamiglio Daniela

Diritti e onorari			1.700,00
-------------------	--	--	----------

			1.700,00
--	--	--	----------

CPA	4%	1.700,00	<u>68,00</u>
-----	----	----------	--------------

			1.768,00
--	--	--	----------

IVA	22%	1.768,00	388,96
-----	-----	----------	--------

TOTALE FATTURA			<u>2.156,96</u>
----------------	--	--	-----------------

Contributo Unificato stabilito in sentenza			203,25
--	--	--	--------

NETTO A PAGARE	2.156,96 +	203,25	2360,21
----------------	------------	--------	----------------



Giunta Regionale della Campania

*Dipartimento delle Risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane

Unità Operativa Dirigenziale

Stato Giuridico ed Inquadramento del personale

*Al dirigente della UOD 04
Contenzioso del Lavoro in
collaborazione con l'Avvocatura Regionale
Esecuzione giudicati - Ufficio Disciplinare
della Direzione Generale
per le Risorse Umane*

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0719478 04/11/2016 12,12

Mitt. : 551403 UOD Stato giuridico ed Inquadr...

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 7.1.18. Fascicolo : 4 del 2016



SEDE

**Oggetto: Sentenza Tribunale di Napoli n. 9338/2015 dipendente Scognamiglio Daniela
Relazione da allegare alla delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio**

In riscontro alla nota prot. 555427/2016 ed in conformità alla Direttiva Presidenziale prot. 13919/2015, si fornisce una sintetica relazione della vicenda fattuale alla base della decisione in oggetto, sulla scorta della documentazione agli atti della Direzione Generale delle Risorse Umane.

Con riferimento alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 9338/15 emessa nel giudizio tra Scognamiglio Daniela e la Regione Campania si rappresenta quanto segue.

Il Giudice del Lavoro ha ritenuto di accogliere parzialmente il ricorso della Sig.ra Scognamiglio Daniela per i motivi qui di seguito specificati.

In primo luogo si evidenzia che la domanda attorea finalizzata, tra l'altro, alla condanna della Regione Campania al pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno, costituito dalle differenze retributive che la stessa ricorrente avrebbe maturato se l'Amministrazione regionale avesse attribuito il punteggio assegnatole solo a seguito della sentenza del TAR Campania n. 7780/2006, non merita accoglimento in quanto la giurisprudenza ha unanimemente affermato che “ la restitutio in integrum ai fini economici è configurabile nei soli casi in cui la prestazione lavorativa è stata impedita per l'adozione di un provvedimento illegittimo interuttivo del rapporto di lavoro”.

Pertanto nel caso di specie, la Regione Campania, ha correttamente disposto la decorrenza economica dell'assunzione del profilo di istruttore direttivo amministrativo dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro.

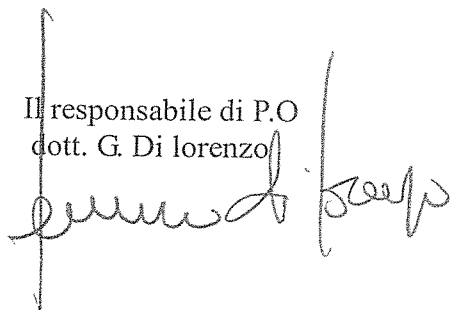
In detta pronuncia è stato altresì affermato il principio generale della natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, in virtù del quale il diritto del dipendente al riconoscimento del trattamento economico è strettamente connesso alla effettiva prestazione delle attività lavorative in favore dell'Amministrazione; e che pertanto la detta retribuzione è giustificata solo dalla data di effettivo espletamento del servizio.

In merito alla richiesta da parte ricorrente di risarcimento del danno da perdita di chance causato dal tardivo riconoscimento della progressione economica e la conseguente mancata attribuzione di posizione organizzativa sin dall'anno 2003, va rappresentato, così come puntualizzato

✓ dal difensore dell'Ente, che tale indennità non costituisce un automatismo contrattuale, atteso, tra l'altro, che nel corso dell'anno 2003 (cui la ricorrente fa riferimento) sono stati attribuiti solo 1601 incarichi di P.O., a fronte del numero totale di 3349 dipendenti inquadrati nella categoria D. e pertanto, l'attribuzione alla ricorrente della invocata posizione organizzativa sarebbe stata altamente improbabile.

Infine, corre l'obbligo evidenziare, che il Tribunale di Napoli, in accoglimento delle tesi difensive ha ritenuto equo riconoscere alla dott.ssa Scognamiglio un tasso di probabilità di assegnazione di posizione organizzativa, in misura pari solo al 10%, quantificata in complessivi € 4.906,30"

Il responsabile di P.O.
dott. G. Di Lorenzo



Il dirigente della UOD 03
dott.ssa P. Santillo

